

# Valutazione degli apprendimenti ed esame di stato nel primo ciclo di istruzione


**D.Ivo 62 del 13.04.2017**

**D.M. 741 del 03.10.2017**

**D.M. 742 del 03.10.2017**

**Nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017**

**Nota MIUR prot. 312 del 09.01.2018**



## IL D.LVO 62 DEL 13.04.2017

Il D. lvo n. 62 dà attuazione all'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge 107/2015, in tema di:

**valutazione** degli alunni nel primo ciclo di istruzione;  
**certificazione** delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;  
**esami** di Stato al termine del **primo ciclo** di istruzione  
**esami** di Stato del **secondo ciclo** di istruzione.

# AMBITO DELLA DELEGA

La delega della Legge 107 al Governo per il primo ciclo era ampia, tanto da interessare tutta la tematica della valutazione degli alunni e anche l'esame conclusivo.

Per il secondo ciclo, il Governo aveva ricevuto mandato dal Parlamento per intervenire solo sull'Esame di Stato conclusivo.

Il Decreto delegato 62/2017 sostituisce il **DPR 122/09** per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione fin dal corrente anno scolastico.

Le novità relative all'esame di Stato al termine del secondo ciclo entreranno in vigore dall'a.s. 2018/19.

**VALUTAZIONE  
DEGLI ALUNNI  
NEL PRIMO  
CICLO DI  
ISTRUZIONE**



# PRINCIPI GENERALI

- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni;
- ha finalità **formativa** ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze;
- la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali

# VALUTAZIONE DEL COMPORAMENTO



- La valutazione del comportamento **si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.**
- L'osservazione e la valutazione del comportamento non possono esaurirsi quindi nell'apprezzamento di una corretta condotta scolastica, intesa come osservanza delle regole vigenti nell'ambiente scolastico.
- Si esprime, sia alla primaria che alla SSPG con un giudizio sintetico formulato dalla scuola (aggettivo, breve frase ...)
- Pertanto, non essendoci più il voto, non è possibile bocciare a causa del voto inferiore a 6 in comportamento
- Permane solamente l'esclusione dallo scrutinio come provvedimento disciplinare di massima gravità a norma dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, solo alla SSPG.

# VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nella definizione del comportamento da valutare, dovranno figurare le competenze sociali e civiche e di cittadinanza nel loro complesso, intese come ad esempio:

- adesione consapevole alle regole e alle norme della vita scolastica;
- partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune;
- collaborazione con altri;
- impegno per il benessere comune;
- mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola;
- assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia;
- assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all'interno della scuola;
- assunzione e assolvimento di iniziative autonome;
- capacità di autoregolazione nel lavoro (comportamento, organizzazione, materiale, tempi, ecc.)



## CITTADINANZA E COSTITUZIONE

- Continua ad essere un insegnamento impartito nell'ambito storico-sociale, come previsto dalla L. 169/08;
- È oggetto di valutazione, ma non con voto a se stante, bensì concorre a determinare quello delle discipline cui afferisce;
- Concorre a costruire le competenze sociali e civiche, pertanto le attività ad esso relative sono trasversali a tutte le discipline;
- Non è opportuno che diventi una “materia”, fatta prevalentemente di informazioni e concetti.

# VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa **con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.**

La precisazione sui livelli non è banale ed è molto interessante, perché rimarca il valore ordinale, non cardinale, della scala decimale, che la equipara ad altre dello stesso tipo, espresse con lettere o con aggettivi.

# LA VOTAZIONE IN DECIMI E LA SUA DESCRIZIONE

- E' opportuno che i Collegi dei Docenti formulino, sui valori della scala decimale, delle descrizioni che illustrino le conoscenze, le abilità e le competenze sottese a quel giudizio numerico (previsione contemplata anche dalla nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017)
- Ne risultano delle **“rubriche dei voti”** che facilitano l'osservazione dei processi di apprendimento e il reperimento delle corrispondenze possibili tra la valutazione di profitto disciplinare e la certificazione delle competenze.
- Le dimensioni guida della rubrica potrebbero essere i Traguardi delle Indicazioni, dato che sono prescrittivi e, si dice nel testo delle Indicazioni, rappresentano criteri per la valutazione.

# TITOLARI DELLA VALUTAZIONE



La valutazione è effettuata **collegialmente** dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

**La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.**

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi, finalizzati al **potenziamento**, all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

# POSSIBILI INDICATORI DEL LIVELLO GLOBALE

Mentre i voti rendono conto dei livelli di apprendimento delle abilità, conoscenze, il livello globale dovrebbe tenere conto dei processi di apprendimento e quindi centrarsi maggiormente sulle competenze metodologiche, metacognitive, sociali, anche in relazione all'età, ad esempio:

- Progressi nell'apprendimento (es.: costanti/incostanti; lenti/rapidi; ecc);
- Capacità di fronteggiare difficoltà e risolvere problemi;
- Capacità di organizzare il proprio apprendimento;
- Capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni;
- Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto;
- Capacità di agire in modo flessibile e creativo;
- Capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni;
- Capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali;
- Capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità;
- Capacità di relazionarsi correttamente con altri in relazione ai contesti;
- ...

# TITOLARI DELLA VALUTAZIONE



Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal **Dirigente Scolastico** o da suo delegato.

Questo passaggio colma una lacuna del precedente DPR 122/09, dove, per lo scrutinio nella scuola primaria, il Dirigente Scolastico non era menzionato. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

# AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti** o in via di prima acquisizione.

In questo caso l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva **specifiche strategie per il miglioramento** dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali** e comprovati da specifica motivazione.



## AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA S.S.P.G. ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dai casi seguenti.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.

La validità dell'anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il **75%** del monte ore annuale personalizzato. (Su 1080 h annuali max assenze per 360 h)

La partecipazione alle prove nazionali di aprile è **condizione necessaria per l'ammissione agli esami di Stato**; per questo i privatisti debbono chiedere di poterli sostenere entro il 20 marzo.

# ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE



# COMMISSIONE



Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di **Presidente il Dirigente Scolastico** (o il coordinatore nelle paritarie), o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

# PROVE D'ESAME



- L'esame di Stato è costituito da **tre prove scritte** ed un **colloquio**, valutati con votazioni in decimi.
- La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
- Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:
  - a) prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
  - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
  - c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

# Prove di italiano




Per la prova di italiano, che serve ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a. **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un **testo letterario, divulgativo, scientifico** anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

# Prove di matematica



Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni) le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- 1. **Problemi** articolati su una o più richieste
- 2. **Quesiti a risposta aperta**

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

# Prove di lingue straniere



Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al **Livello A2 per l'inglese** e al **Livello A1 per la seconda lingua** comunitaria, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- 1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta;
- 2. Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo;
- 3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- 4. Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana;
- 5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

# Colloquio



- Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali.
- Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
- Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
- Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

# Correzione delle prove




La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un **unico voto** espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

# VALUTAZIONE FINALE



La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi.

Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, senza arrotondare

La votazione finale deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla **lode**, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta l'unanimità della Commissione.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.



## VOTO FINALE

La votazione finale **non è più la media aritmetica** degli esiti delle prove e del giudizio d'ammissione, altro tema assai controverso, ma la media tra il voto di ammissione e la media (non arrotondata) di tutte le prove.

Tale modalità di calcolo del voto finale, oltre ad essere maggiormente ponderata, risulta in genere più vantaggiosa per i candidati.

La prova nazionale dell'INVALSI è collocata, come per le altre classi interessate, nel mese di aprile e **non fa più parte dell'esame di Stato.**

# ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

## «nuova» modalità di calcolo

prova scritta competenze in italiano	7
prova scritta competenze logico-matematiche	7
prova scritta competenze lingue straniere	8
colloquio	7
media delle prove d'esame	7,3

voto di ammissione	8
--------------------	---

VOTO FINALE	7,6
	8

## «vecchia» modalità di calcolo

prova scritta competenze in italiano	7
prova scritta competenze logico-matematiche	7
prova scritta competenze lingue straniere	8
colloquio	7
voto di ammissione	8

VOTO FINALE	7,4
	7

# ESAMI DI IDONEITÀ E AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

## SCUOLA PARENTALE



© Mystic Arts, LLC

# ESAMI DI IDONEITÀ

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della SSPG è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di SSPG è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI O CON DSA



# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti della Legge n. 104/1992.
- Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del **piano educativo individualizzato**, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**
- L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 del Decreto, comuni a tutti gli alunni.
- Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il **piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella SSPG dal consiglio di classe.
- Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle **misure dispensative** e degli **strumenti compensativi** di cui alla n. 170/10, indicati nel piano didattico personalizzato.

## VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA **tempi più lunghi di quelli ordinari.**
- Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di **apparecchiature e strumenti informatici** solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- **Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**